

OGGETTO: **“DECONTRIBUZIONE” SULLE SOMME EROGATE IN BASE A CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO - SIGLATI DAL 24 APRILE 2017 - IN CUI I DIPENDENTI SONO COINVOLTI PARITETICAMENTE NELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

L’art. 1, comma 182 della legge 208/2015 (come modificato dall’art. 1, comma 160 della legge 232/2016 - CONFIMI ROMAGNA NEWS 1/2017; 30, 16, 8 e 2 del 2016) ha previsto che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 % (cd “detassazione”), entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi:

- 1) i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto interministeriale 25/03/16 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 14/2016);
- 2) le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Il limite anzidetto è aumentato da 3.000 a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro ^(*) con le modalità specificate nel suddetto decreto interministeriale 25/03/16 (art. 1, comma 189 della legge 208/2015).

L’imposta sostitutiva va applicata:

- ai soli lavoratori subordinati del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme detassabili, a 80.000 euro lordi (art. 1, comma 186, legge n. 208/2015);
- sulle somme di cui ai punti 1) e 2) che precedono erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali (ossia “di secondo livello”).

Il già citato art. 1, comma 189 ^(**) della legge 208/2015 è stato riscritto dall’art. 55 del decreto-legge 50/2017 (c.d. “Decreto fiscale”, alla data di chiusura del presente Notiziario non ancora convertito) e, di conseguenza, prevede che per i **contratti di secondo livello sottoscritti dal 24 aprile 2017**, qualora l’azienda coinvolga i lavoratori nell’organizzazione del lavoro ^(*), il **beneficio** che ne deriva **non consiste più nell’aumento, da 3.000 a 4.000 euro, del valore tassabile con l’imposta sostitutiva del 10%** (come per quelli siglati fino al 23 aprile scorso), bensì in un **esonero contributivo, su una base imponibile non superiore a 800,00 euro** dei complessivi 3.000 euro detassabili, come di seguito indicato:

- a) per il **datore di lavoro**: sgravio di 20 punti percentuali da applicarsi al contributo pensionistico relativo all’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS);
- b) per il **lavoratore**: esonero contributivo totale.

Per quanto precede, la nuova decontribuzione potrà essere riconosciuta unitamente alla detassazione; quest’ultima sarà applicabile fino a una base imponibile massima di € 3.000 annui, 800 dei quali potranno al contempo essere oggetto di esonero contributivo nelle misure sopra indicate.

In attesa delle necessarie istruzioni da parte dell’INPS, riteniamo utile rammentare l’obbligo, per il datore di lavoro, di depositare telematicamente il contratto di secondo livello, entro i 30 giorni successivi la sua sottoscrizione (CONFIMI ROMAGNA NEWS 14/2016).

Per i contratti stipulati fino al 23 aprile 2017 continuano invece ad applicarsi le disposizioni previgenti: pertanto, per le aziende che abbiano coinvolto pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro ^(*), la detassazione sarà ammessa entro il limite complessivo di 4.000 euro, ma non potrà, invece, essere applicata la decontribuzione.

(*) Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro si realizza attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie, nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Non costituiscono strumenti e modalità utili al suddetto incremento i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione (art. 4 del decreto interministeriale 25/03/16).

È necessario “*che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro*”. (Circolare 28/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate - CONFIMI ROMAGNA NEWS 16/2016).

Sia il decreto interministeriale che la circolare menzionano schemi organizzativi nel flusso di lavoro mirati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, escludendo al contempo che tale obiettivo possa essere condotto unicamente in gruppi di semplice consultazione, addestramento o formazione.

(**) **Art. 1, comma 189 della legge 208/2015**

Testo in vigore fino al 23/04/17	Testo vigente dal 24/04/17
<p>Il limite di cui al comma 182 (3.000 euro, ndr) è aumentato fino ad un importo non superiore a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188.</p>	<p>Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.</p>